



CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

XIII LEGISLATURA

ANNO 2005

DISEGNO DI LEGGE 2 marzo 2005, n. 103

Modificazioni della legge provinciale 4 marzo 1980, n. 6 (Disciplina dell'attività di ricerca e di coltivazione delle cave e torbiere nella provincia autonoma di Trento): nuove disposizioni sul rilascio e sul rinnovo delle concessioni, sui canoni, sul sostegno alle attività economiche a basso impatto ambientale e sulla valorizzazione delle produzioni trentine

D'iniziativa dei consiglieri

Roberto Pinter (Sinistra democratica e riformista del Trentino per l'Ulivo),

Roberto Bombarda (Verdi e democratici per l'Ulivo),

Agostino Catalano (Rifondazione comunista) e

Giorgio Viganò (Civica Margherita)

Presentato il **2 marzo 2005**

Assegnato alla **Seconda commissione** permanente

DISEGNO DI LEGGE 2 marzo 2005, n. 103

Modificazioni della legge provinciale 4 marzo 1980, n. 6 (Disciplina dell'attività di ricerca e di coltivazione delle cave e torbiere nella provincia autonoma di Trento): nuove disposizioni sul rilascio e sul rinnovo delle concessioni, sui canoni, sul sostegno alle attività economiche a basso impatto ambientale e sulla valorizzazione delle produzioni trentine

INDICE

- Art. 1 - *Modificazioni dell'articolo 2 della legge provinciale 4 marzo 1980, n. 6 (Disciplina dell'attività di ricerca e di coltivazione delle cave e torbiere nella provincia autonoma di Trento)*
- Art. 2 - *Modificazioni dell'articolo 7 della legge provinciale 4 marzo 1980, n. 6*
- Art. 3 - *Inserimento dell'articolo 7 bis nella legge provinciale 4 marzo 1980, n. 6*
- Art. 4 - *Modificazione dell'articolo 8 della legge provinciale 4 marzo 1980, n. 6*
- Art. 5 - *Modificazioni dell'articolo 11 della legge provinciale 4 marzo 1980, n. 6*
- Art. 6 - *Sostituzione dell'articolo 14 della legge provinciale 4 marzo 1980, n. 6*
- Art. 7 - *Modificazioni dell'articolo 15 alla legge provinciale 4 marzo 1980, n. 6*
- Art. 8 - *Abrogazione dell'articolo 16 della legge provinciale 4 marzo 1980, n. 6*
- Art. 9 - *Inserimento dell'articolo 16 bis nella legge provinciale 4 marzo 1980, n. 6*
- Art. 10 - *Sostituzione dell'articolo 18 bis della legge provinciale 4 marzo 1980, n. 6*
- Art. 11 - *Sostituzione dell'articolo 18 quater della legge provinciale 4 marzo 1980, n. 6*
- Art. 12 - *Inserimento dell'articolo 18 sexies nella legge provinciale 4 marzo 1980, n. 6*
- Art. 13 - *Inserimento dell'articolo 20 bis nella legge provinciale 4 marzo 1980, n. 6*
- Art. 14 - *Modificazione dell'articolo 23 della legge provinciale 4 marzo 1980, n. 6*

Art. 1

Modificazioni dell'articolo 2 della legge provinciale 4 marzo 1980, n. 6 (Disciplina dell'attività di ricerca e di coltivazione delle cave e torbiere nella provincia autonoma di Trento)

1. Alla fine della lettera g) del primo comma dell'articolo 2 della legge provinciale 4 marzo 1980, n. 6, sono aggiunte le parole: ", nonché di ogni altro servizio o struttura che comporti oneri per i comuni".
2. Dopo la lettera m) del primo comma dell'articolo 2 della legge provinciale 4 marzo 1980, n. 6, sono aggiunte le seguenti:
"m bis) collocazione degli impianti di macinazione in aree specifiche e adeguate, tenuto conto della loro polverosità e rumorosità;
m ter) individuazione delle infrastrutture necessarie per la messa in sicurezza dei centri abitati attraversati dalla viabilità adibita al trasporto su gomma delle sostanze minerali, anche tramite lo studio e l'attuazione di soluzioni tecniche alternative al trasporto su gomma."

Art. 2

Modificazioni dell'articolo 7 della legge provinciale 4 marzo 1980, n. 6

1. Il primo comma dell'articolo 7 della legge provinciale 4 marzo 1980, n. 6, è sostituito dal seguente:

"Di regola la coltivazione delle cave e delle torbiere, nonché la realizzazione e la gestione delle discariche, è consentita al proprietario del terreno su cui si trova il giacimento o a chi ne dimostra la disponibilità. Essa è soggetta ad autorizzazione comunale. L'autorizzazione è rilasciata in base alle disposizioni di questa legge e di un disciplinare che si conforma al modello-tipo approvato dalla Giunta provinciale, previo parere del comitato tecnico interdisciplinare di cui all'articolo 4. L'autorizzazione è subordinata al pagamento di un'indennità per gli oneri di urbanizzazione. L'indennità è commisurata alla superficie della cava o della discarica, sulla base di parametri stabiliti dal regolamento di esecuzione di questa legge."

2. Il quarto comma dell'articolo 7 della legge provinciale 4 marzo 1980, n. 6, è sostituito dal seguente:

"L'autorizzazione non è cedibile e ha una durata massima di nove anni, durante i quali non è ammesso il subappalto, il subaffitto, il subingresso o il cambiamento di ragione sociale del soggetto che ne è titolare."

3. Il sesto comma dell'articolo 7 della legge provinciale 4 marzo 1980, n. 6, è sostituito dal seguente:

"Con l'autorizzazione o una sua successiva integrazione il sindaco può consentire d'installare o realizzare, nelle aree individuate dall'autorizzazione o dai programmi di attuazione di cui all'articolo 6, strutture o impianti fissi per la coltivazione della cava e la lavorazione del materiale ivi estratto nonché, in misura non prevalente, del materiale proveniente da altre attività di coltivazione o di scavo. Non può consentire la realizzazione di strutture o impianti destinati alla trasformazione del materiale e, nel lotto della cava, di mulini di macinazione. L'autorizzazione delle strutture e degli impianti previsti da questo comma è rilasciata previo parere conforme del comitato tecnico interdisciplinare, richiesto con le modalità di cui al primo comma dell'articolo 9. Le strutture e gli impianti sono autorizzati se hanno carattere di provvisorietà, e purché ne sia prevista la rimozione entro un anno dalla scadenza dell'autorizzazione, sempre che entro lo stesso termine non sia acquisito uno dei titoli previsti dal capo III del titolo VII della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio). A garanzia della rimozione il comitato tecnico interdisciplinare, nel suo parere, fissa l'importo della cauzione che l'interessato presta prima del rilascio dell'autorizzazione. La Giunta provinciale stabilisce le modalità di presentazione della domanda e di costituzione della cauzione. Inoltre si applicano il sesto, il settimo e l'ottavo comma dell'articolo 9."

Art. 3

Inserimento dell'articolo 7 bis nella legge provinciale 4 marzo 1980, n. 6

1. Dopo l'articolo 7 della legge provinciale 4 marzo 1980, n. 6, è inserito il seguente:

"Art. 7 bis

Contributo per l'esercizio dell'attività di cava

1. Il comune subordina l'attività di cava al pagamento annuale di un contributo, a compensazione dei disagi ambientali e dei maggiori oneri sostenuti per effetto dell'attività estrattiva e per la messa in sicurezza delle aree interessate. Il contributo è proporzionale al volume annuale degli scavi effettuati nella cava, ed è quantificato in base ai criteri stabiliti dal regolamento di esecuzione di questa legge. Il comune utilizza somme corrispondenti a quelle riscosse per realizzare interventi finalizzati al miglioramento dell'ambiente e alla messa in sicurezza delle aree interessate."

Art. 4

Modificazione dell'articolo 8 della legge provinciale 4 marzo 1980, n. 6

1. La lettera a) del terzo comma dell'articolo 8 della legge provinciale 4 marzo 1980, n. 6, è sostituita dalla seguente:

"a) programma di coltivazione, che illustri le opere da realizzare per l'esercizio della cava, i metodi di coltivazione da adottare, la quantità di materiale da estrarre e indichi specificamente come s'intende garantire l'integrale sfruttamento dei materiali suscettibili di utilizzazione economica;"

Art. 5

Modificazioni dell'articolo 11 della legge provinciale 4 marzo 1980, n. 6

1. Il primo comma dell'articolo 11 della legge provinciale 4 marzo 1980, n. 6, è sostituito dal seguente:

"Il comune sospende l'autorizzazione, previa diffida, per il mancato rispetto di questa legge, degli obblighi previsti dal disciplinare allegato all'autorizzazione - tranne quelli sanzionati ai sensi del quinto comma dell'articolo 9 -, degli obblighi previsti dalle prescrizioni degli uffici di sorveglianza o del comune, o per mutamento nella ragione sociale del suo titolare."

2. Dopo il primo comma dell'articolo 11 della legge provinciale 4 marzo 1980, n. 6, è inserito il seguente:

"Se il titolare dell'autorizzazione non rispetta gli obblighi in materia di sicurezza e igiene ambientale sui cantieri di lavoro previsti dalla normativa vigente, a seguito di segnalazione dei soggetti preposti al controllo, il comune sospende l'autorizzazione. Dopo la sospensione il comune acquisisce il parere del soggetto preposto al controllo sulla gravità dell'infrazione e sui termini concessi al titolare dell'autorizzazione per osservare le prescrizioni. Scaduti i termini il comune revoca l'autorizzazione."

3. Il secondo comma dell'articolo 11 della legge provinciale 4 marzo 1980, n. 6, è sostituito dal seguente:

"Il comune revoca l'autorizzazione quando il suo titolare, dopo un provvedimento di sospensione, viola nuovamente gli obblighi connessi alla sospensione."

Art. 6

Sostituzione dell'articolo 14 della legge provinciale 4 marzo 1980, n. 6

1. L'articolo 14 della legge provinciale 4 marzo 1980, n. 6, è sostituito dal seguente:

"Art. 14

Modalità di concessione delle zone di proprietà comunale o collettiva

1. Alla scadenza delle concessioni in corso lo sfruttamento dei lotti individuati ai sensi dell'articolo 12 viene concesso mediante asta pubblica. Nel caso di mancato esito dell'asta pubblica si ricorre a licitazione privata, con inviti estesi a non meno di otto soggetti.

2. L'asta o la licitazione privata sono effettuate sulla base di un capitolato che contiene il disciplinare di cui all'articolo 13 e fa riferimento, per il prezzo base minimo, al prezzo medio al metro cubo degli ultimi tre anni del lotto interessato oppure, se esso non era coltivato, al lotto contiguo. A parità di condizioni hanno la preferenza le cooperative partecipanti all'asta o alla licitazione privata.

3. La concessione ha una durata non superiore a nove anni. Oltre che alla scadenza del termine, la concessione decade quando è stato estratto tutto il materiale indicato nel progetto previsto dal primo comma dell'articolo 13. E' escluso il rinnovo della concessione, se non con le

modalità di cui al comma 1.

4. Se i lotti sono soggetti al diritto d'uso civico è sentita l'amministrazione separata dei beni di uso civico (ASUC), che si esprime entro trenta giorni. Se il parere non è espresso entro questo termine se ne prescinde.

5. Nessuno può essere titolare contemporaneamente di più d'una concessione sul territorio comunale, se non per un periodo inferiore a un anno.

6. Se non è possibile l'economica prosecuzione dei lavori di cava per cause non imputabili a cattiva conduzione dei lavori o a inottemperanza degli obblighi posti a carico del titolare il comune, sentito il parere del comitato tecnico interdisciplinare, può assegnare al titolare del lotto esaurito un lotto libero, a trattativa privata, a condizione che il titolare abbia presentato domanda almeno tre mesi prima della cessazione anticipata dei lavori. La durata della concessione del nuovo lotto non può superare il termine previsto per il lotto esaurito. Lo sgombero di attrezzature e materiali dal lotto esaurito, nonché l'apprestamento delle opere di messa in sicurezza del lotto o di altre opere prescritte, avviene a cura e a spese del titolare della concessione, entro i sei mesi successivi alla cessazione anticipata dei lavori.

7. L'asta o la licitazione privata è indetta un anno prima della scadenza della concessione del lotto di cava. Il concessionario subentrante concorda con quello preesistente le modalità di sgombero o di acquisto dei materiali lavorati e delle attrezzature esistenti nel lotto. In difetto di accordo il concessionario preesistente sgombera materiali e attrezzature entro la scadenza della concessione. Il disciplinare prevede che il concessionario subentrante assuma da quello preesistente i lavoratori che lo richiedono.

8. I concessionari dei lotti prestano un'idonea garanzia fidejussoria nei confronti del comune a copertura dei danni eventualmente arrecati nell'attività estrattiva, e in particolare dei danni ambientali, fatta eccezione per quelli previsti dal piano di coltivazione del lotto. I concessionari, inoltre, forniscono un'idonea garanzia assicurativa a copertura dei danni arrecati a terzi.

9. Il concessionario effettua nel lotto cava la prima lavorazione: è vietata la vendita diretta del materiale estratto dal fronte cava.

10. Per migliorare le condizioni di sicurezza del lavoro e quelle dell'ambiente il sindaco, sentito il consiglio comunale, alla scadenza delle concessioni e prima della messa all'asta, accorpa i lotti limitrofi fino ad avere un fronte di 300 metri, tenendo conto delle possibilità oggettive, sentito il parere dell'ASUC e del comitato tecnico interdisciplinare, che si esprimono entro trenta giorni. Se il parere non è espresso entro questo termine se ne prescinde."

Art. 7

Modificazioni dell'articolo 15 alla legge provinciale 4 marzo 1980, n. 6

1. Il primo comma dell'articolo 15 della legge provinciale 4 marzo 1980, n. 6, è sostituito dal seguente:

"Fino alla messa all'asta delle concessioni ai sensi dell'articolo 14, comma 1 il canone annuale di concessione dei lotti di proprietà comunale è stabilito dalla commissione tecnica unica dei comuni, prevista dall'articolo 18 sexies, tenendo conto del volume in banco del materiale estratto, della sua qualità e dello scarto, che non è considerato come un costo. Dopo la messa all'asta il canone è determinato sulla base del volume del materiale estratto. Se i lotti di proprietà comunale sono il proseguimento di lotti privati sottostanti l'aumento in percentuale del canone fa riferimento all'aumento medio dell'asta o della licitazione privata dei lotti comunali più vicini."

2. Dopo l'ottavo comma dell'articolo 15 della legge provinciale 4 marzo 1980, n. 6, è aggiunto il seguente:

"Ai fini di quest'articolo e dell'articolo 18 quater, eventuali forme di autocertificazione da parte dell'impresa concessionaria hanno il solo valore di supporto al lavoro della commissione tecnica di cui all'articolo 18 sexies."

Art. 8

Abrogazione dell'articolo 16 della legge provinciale 4 marzo 1980, n. 6

1. L'articolo 16 della legge provinciale 4 marzo 1980, n. 6, è abrogato.

Art. 9

Inserimento dell'articolo 16 bis nella legge provinciale 4 marzo 1980, n. 6

1. Dopo l'articolo 16 della legge provinciale 4 marzo 1980, n. 6, nel titolo II della legge, è inserito il seguente:

"Art. 16 bis
Rinvio

1. Si applicano alle concessioni l'articolo 7 bis e i commi primo, secondo e terzo dell'articolo 11."

Art. 10

Sostituzione dell'articolo 18 bis della legge provinciale 4 marzo 1980, n. 6

1. L'articolo 18 bis della legge provinciale 4 marzo 1980, n. 6, è sostituito dal seguente:

"Art. 18 bis
Principi generali

1. La disciplina di questo titolo concerne la coltivazione delle cave di porfido, come individuate dal piano provinciale di utilizzazione delle sostanze minerali.

2. I provvedimenti di pianificazione delle aree estrattive spettano ai consigli comunali. Se il consiglio comunale non può decidere per incompatibilità dei consiglieri la provincia nomina un commissario, che provvede ai relativi atti."

Art. 11

Sostituzione dell'articolo 18 quater della legge provinciale 4 marzo 1980, n. 6

1. L'articolo 18 quater della legge provinciale 4 marzo 1980, n. 6, è sostituito dal seguente:

"Art. 18 quater
Canone di concessione per le cave insistenti su aree di proprietà pubblica o collettiva

1. La Giunta provinciale, su proposta della commissione prevista dall'articolo 18 ter, delibera i criteri per il calcolo del canone base al metro cubo del materiale estratto dalle cave di proprietà pubblica o collettiva, valido fino alla messa all'asta delle concessioni ai sensi dell'articolo 14, comma 1. Nella deliberazione sono considerati in particolare:

- a) i parametri che contribuiscono a individuare la resa del materiale;
- b) la dotazione d'infrastrutture necessarie alla razionale coltivazione delle cave;
- c) gli eventuali oneri derivanti dalla necessità di mettere in sicurezza i centri abitati attraversati dalla viabilità adibita al trasporto su gomma del materiale;
- d) i costi ambientali per la comunità interessata dall'attività di cava.

2. La Giunta provinciale effettua annualmente uno studio sui bilanci delle imprese del settore. Sulla sua scorta i comuni, in base alla proposta di una commissione intercomunale formata da rappresentanti della maggioranza e delle minoranze presenti nei consigli comunali, da

rappresentanti dei datori di lavoro, delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e della Provincia, determinano il valore della percentuale di applicazione del canone al metro cubo, con riferimento al valore del materiale estratto, in maniera uniforme per tutti i comuni interessati. Le modalità con cui è nominata la commissione intercomunale sono disciplinate dal regolamento di esecuzione di questa legge.

3. La Giunta provinciale stabilisce annualmente, inoltre, l'importo del canone minimo annuo da applicare indipendentemente dalla quantità del materiale estratto."

Art. 12

Inserimento dell'articolo 18 sexies nella legge provinciale 4 marzo 1980, n. 6

1. Dopo l'articolo 18 quinquies della legge provinciale 4 marzo 1980, n. 6, nel titolo V della legge, è inserito il seguente:

"Art. 18 sexies

Commissione tecnica unica dei comuni per il canone

1. Per applicare correttamente il canone di coltivazione delle cave insistenti su aree di proprietà comunale o collettiva la Giunta provinciale, su proposta della commissione intercomunale prevista dal comma 2 dell'articolo 18 quater, nomina una commissione tecnica unica per tutti i comuni interessati, composta da sei membri esperti in materia mineraria o estrattiva.

2. La commissione tecnica, in base ai criteri dell'articolo 18 quater, verifica ogni elemento utile alla determinazione dei canoni; inoltre relaziona annualmente ai consigli comunali sugli aspetti generali ed economici relativi all'andamento delle coltivazioni di cave insistenti su aree di proprietà pubblica o collettiva.

3. Non può essere nominato nella commissione tecnica chi abbia un interesse proprio, del coniuge, di parenti fino al quarto grado o di affini fino al secondo grado nella concessione di cave insistenti su aree di proprietà pubblica o collettiva, o in società controllanti, controllate o comunque collegate ai concessionari. Costituisce interesse proprio, in particolare:

- a) la partecipazione societaria;
- b) qualsiasi situazione di credito o di debito;
- c) qualsiasi attività di collaborazione professionale, nell'ambito di rapporti subordinati o autonomi."

Art. 13

Inserimento dell'articolo 20 bis nella legge provinciale 4 marzo 1980, n. 6

1. Dopo l'articolo 20 della legge provinciale 4 marzo 1980, n. 6, nel titolo VI della legge, è inserito il seguente:

"Art. 20 bis

Sviluppo di attività economiche a basso impatto ambientale

1. Nella concessione dei contributi previsti dalle disposizioni provinciali in materia di finanza locale, agricoltura, turismo, artigianato e formazione professionale, nei comuni interessati dall'estrazione del porfido, la Provincia dà la priorità a progetti e iniziative, anche sperimentali, tesi allo sviluppo di attività economiche diverse e con limitato impatto ambientale e in particolare alle iniziative integrate tra più settori e promosse da più soggetti, nonché ai progetti che sviluppano la filiera del porfido, miranti a incrementare il valore aggiunto del prodotto, a migliorarne l'immagine a livello locale ed extraprovinciale, anche attraverso la partecipazione ad eventi fieristici e a manifestazioni culturali, nonché a ricercare la collaborazione con l'università."

Art. 14

Modificazione dell'articolo 23 della legge provinciale 4 marzo 1980, n. 6

1. Il quarto comma dell'articolo 23 della legge provinciale 4 marzo 1980, n. 6, è abrogato.